

Brescia, lì 23.11.2020

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: E-Fattura - i nuovi standard dal 01.10.2020 e
adesione fino al 28.2.2021 per la consultazione**

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 aprile 2020 modifica le specifiche tecniche relative alla fattura elettronica ampliando, per taluni campi, l'elenco dei codici da utilizzare

Come si è detto, dunque, il provvedimento già più volte richiamato ha portato, attraverso l'allegato A, delle significative modifiche alle specifiche tecniche (ora arrivate alla nuova versione 1.6.1) della fattura elettronica.

Entrata in vigore

Le nuove specifiche trovano applicazione:

- dal 1° ottobre 2020, in via facoltativa,
- dal 1° gennaio 2021, in via obbligatoria.

Per chi decidesse di adottare "la nuova fattura elettronica" a partire dal 1° gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2020 può naturalmente continuare ad applicare le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (specifiche tecniche versione 1.5).

Le principali novità delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.6.1), riguardano sostanzialmente:

- i nuovi codici per il **«tipoDocumento»**,
- l'ampliamento dei codici per la **«Natura»** dell'operazione,
- i nuovi codici per il **«TipoRitenuta»**,
- i nuovi codici per le **«Modalità pagamento»**.

«TipoDocumento»

Per quanto riguarda il «TipoDocumento», formato alfanumerico di lunghezza di 4 caratteri, i valori ammessi aumentano notevolmente passando da 7 a 18. All'interno dei nuovi codici vi sono ora, ossia a partire dal primo ottobre 2020 o dal primo gennaio 2021, anche quelli che distinguono le fatture differite e quelle contenenti cessioni di beni ammortizzabili. Non solo. Vengono aggiunti tutta una serie di nuovi codici con riferimento alle autofatture e, quindi, non sarà più possibile indicare solamente il codice generico "TD20 Autofattura".

Vengono anche introdotti due codici, il "TD17" e il "TD18" che servono per creare il documento in xml di integrazione dell'acquisto di servizi esteri e di beni intracomunitari.

Tali documenti, però, allo stato attuale non devono essere necessariamente inviati al Servizio di Interscambio, ma potranno essere comunque oggetto di invio su scelta del contribuente che in questo modo dovrebbe anche poter evitare la compilazione del così detto "esterometro".

Nella tabella che segue vengono individuati sia i "vecchi" valori, comunque utilizzabili ancora fino al 31 dicembre 2020, e quelli nuovi.

Codici «TipoDocumento»	
Nuovi codici (dal 01.10.2020)	Vecchi codici
TD01 Fattura	TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura	TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella	TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito	TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito	TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella	TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno	Non previsto
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	Non previsto
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Non previsto
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	Non previsto

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)	TD20 Autofattura
TD21 Autofattura per splafonamento	Non previsto
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA	Non previsto
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	Non previsto
TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Non previsto
TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	Non previsto
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)	Non previsto
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	Non previsto

«Natura»

Per quanto riguarda la «Natura» dell'operazione, i codici, in base alle nuove specifiche tecniche, diventano 24, rispetto ai 7 precedenti.

Questo presuppone, quindi, una oculata e corretta scelta del codice da indicare onde incorrere in errori.

Con riferimento all'inversione contabile, il codice "N6", che non può più essere utilizzato dal primo gennaio 2021, viene sostituito da nove diversi codici ad ognuno del quale corrisponde una particolare norma che impone l'applicazione del reverse charge nazionale.

Di seguito si indicano i nuovi e i vecchi codici.

Codici «Natura»	
Nuovi codici (dal 01.10.2020)	Vecchi codici
N1 escluse ex art.15	N1 escluse ex art.15
N2 non soggette (non più valido dal 01.01.2021)	N2 non soggette
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72	Non previsto
N2.2 non soggette - altri casi	Non previsto

N3 non imponibili (non più valido dal 01.01.2021)	N3 non imponibili
N3.1 non imponibili - esportazioni	Non previsto
N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie	Non previsto
N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino	Non previsto
N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	Non previsto
N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento	Non previsto
N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	Non previsto
N4 esenti	N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura	N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 01.01.2021)	N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero	Non previsto
N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro	Non previsto
N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile	Non previsto
N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati	Non previsto
N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari	Non previsto
N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici	Non previsto
N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	Non previsto
N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico	Non previsto
N6.9 inversione contabile - altri casi	Non previsto

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)	N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
---	---

«TipoRitenuta»

Con riferimento al codice «TipoRitenuta», anche in questo caso aumentano i tipi di codici da indicare, come riportato nella tabella sottoesposta, venendo introdotti anche quelli per il contributo Inps, quello per il contributo Enasarco, quello per il contributo Enpam ed infine quello per altri contributi previdenziali.

Codici «TipoRitenuta»	
Nuovi codici (dal 01.10.2020)	Vecchi codici
RT01 Ritenuta persone fisiche	RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche	RT02 Ritenuta persone giuridiche
RT03 Contributo INPS	Non previsto
RT04 Contributo ENASARCO	Non previsto
RT05 Contributo ENPAM	Non previsto
RT06 Altro contributo previdenziale	Non previsto

«Modalità di pagamento»

Con riferimento alle modalità di pagamento e al rispettivo campo che si trova all'interno della fattura elettronica, viene aggiunto sostanzialmente il codice "MP23 PagoPA" ai codici già esistenti.

Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

Si fa altresì presente che con provvedimento del 23 settembre 2020 del Direttore dell'Agenzia delle entrate è stata disposta una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo in cui effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici in quanto l'Agenzia delle entrate non ha ancora completato le necessarie attività di implementazione tecnica e amministrativa per la protezione dei dati personali.

Studio Dott. Begni & Associati